

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1051, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Dell'istruzione media

CAPO I.

Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori

Art. 1.

Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.

Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'Istituto tecnico, il corso inferiore dell'Istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.

Art. 2.

Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli Istituti magistrali, il disposto di cui all'art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell'art. 64, e per i licei femminili il disposto dell'art. 69.

Art. 3.

I professori degli Istituti medi sono nominati per concorso, secondo l'ordine della graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute esigenze di famiglia.

Art. 4.

I concorsi hanno luogo per titoli e per esami; sia per accedere alle cattedre delle sedi di primaria importanza (concorsi speciali) sia per accedere a quelle delle sedi di secondaria importanza (concorsi generali).

Tuttavia per effetto di concorso speciale si potrà accedere altresì alle cattedre delle sedi di secondaria importanza.

Il regolamento stabilisce quali siano le sedi di primaria importanza.

Art. 5.

Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provvisti del legale titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.

Per decreto Reale verranno indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi secondo le varie discipline e gruppi di discipline.

Art. 6.

Il vincitore di concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo di professore straordinario.

Il professore straordinario è promosso professore ordinario dopo un periodo triennale di prova.

Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario è dispensato dal servizio alla fine del triennio od anche prima.

Il professore straordinario che per effetto di concorso passi da Istituto di primo ad Istituto di secondo grado, o da un Istituto ad un altro di tipo diverso dello stesso grado, o da un insegnamento all'altro di uno stesso Istituto, o dal corso inferiore del ginnasio al corso superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovo Istituto o nel nuovo insegnamento o nel corso superiore del ginnasio il periodo triennale di prova.

Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titoli di ordinario e, agli effetti dello stipendio la propria anzianità; ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 7.

Le nomine ed i passaggi, di cui all'articolo precedente, decorrono dal 1° ottobre.

Art. 8.

I professori straordinari ed ordinari sono distribuiti per i vari tipi di Istituti e per le varie discipline nei ruoli A, B, C, giusta l'annessa tabella n. 1.

Art. 9.

Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 2. Ad essi inoltre è corrisposta una indennità di studio, non computabile agli effetti della pensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa.

Il professore consegue, dalla promozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali di stipendio e due aumenti quinquennali.

Il professore ordinario, giudicato di merito distinto, consegue l'aumento di stipendio con l'anticipazione di un anno.

La qualifica di merito distinto non può attribuirsi anno per anno, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline in ciascun tipo e grado di Istituti, ad un numero di professori superiore ad un decimo di coloro che si trovino nella identica condizione di anzianità.

Art. 10.

Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entra a far parte del rispettivo Ruolo d'onore di cui all'annessa tabella n. 3, con stipendio determinato in base alla propria anzianità, oltre l'indennità di studio.

Il professore appartenente al ruolo d'onore, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, sarà restituito al ruolo comune e vi avrà il posto e lo stipendio che avrebbe ottenuto se non ne fosse mai uscito.

Art. 11.

I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado di Istituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle.

Salvo i casi indicati nelle dette tabelle, il professore non può impartire altri insegnamenti né presso il proprio Istituto né presso altri Istituti di istruzione media pubblici o privati.

È vietato di impartire lezioni private per più di un'ora il giorno e agli alunni del proprio Istituto.

Anche delle professioni libere consentite dalle leggi può essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi così da essere distratto dallo studio della propria disciplina o in modo sconvolgente alla dignità sua e della scuola.

Art. 12.

A capo di ogni Istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il Collegio dei professori.

I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.

I presidi sono distribuiti in due ruoli: appartengono al II ruolo i presidi di ginnasio isolato e di scuola complementare; tutti gli altri presidi appartengono al I ruolo.

È consentito il passaggio dall'uno all'altro ruolo secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.

I presidi possono, su domanda o d'autorità, essere restituiti nel ruolo d'insegnanti al quale appartenevano all'atto della nomina a presidi.

Art. 13.

Il preside ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui all'annessa tabella n. 4.

Al preside che ritorni al ruolo di origine, sia per domanda sia d'autorità, verrà attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse sempre rimasto nel ruolo stesso.

Art. 14.

I presidi dei licei-ginnasi, degli Istituti tecnici e degli Istituti magistrali sono dispensati dall'insegnamento.

Sono inoltre dispensati dall'insegnamento i presidi degli altri Istituti la cui popolazione scolastica sia da un biennio superiore ai 250 alunni.

Il preside con insegnamento ha per la sua disciplina lo stesso orario d'obbligo d'un professore.

Al preside è fatto divieto di insegnare in altri Istituti, di impartire lezioni private e di esercitare qualunque professione libera.

Art. 15.

Al preside è data, oltre lo stipendio, una speciale indennità di carica che varia a seconda della popolazione scolastica, come è stabilito nell'annessa tabella n. 5.

Art. 16.

Con l'ufficio di professore o di preside negli Istituti medi governativi è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali.

Art. 17.

I trasferimenti dei professori e dei presidi sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.

Il disporre, su domanda, i trasferimenti dei professori il Ministro avrà riguardo al merito e alle riconosciute esigenze di famiglia e, a parità di condizioni, all'anzianità di ruolo.

Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei presidi, il Ministro avrà riguardo al merito.

Art. 18.

Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quando l'ulteriore sua permanenza nell'Istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, o quando, trattandosi di un preside, la sua opera sia particolarmente necessaria altrove.

Art. 19.

Contro i trasferimenti è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide, inteso il parere della apposita Commissione consultiva esistente presso il Ministero. Tale decisione ha il carattere di provvedimento definitivo.

Art. 20.

I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni.

Il Ministro, inteso il parere della Commissione di cui all'articolo 19, può dispensare i professori ed i presidi dal servizio, in qualunque tempo, quando li riconosca non più idonei fisicamente,

intellettualmente o moralmente a prestare opera proficua alla scuola.

Art. 21.

Ai presidi ed ai professori si applicano le stesse norme che agli impiegati civili riguardo all'aspettativa ed ai congedi quando siano chiesti per comprovati motivi di salute.

Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 30 settembre. Egualmente avrà termine col 30 settembre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di quindici giorni.

Art. 22.

Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

- 1° l'ammonizione;
- 2° la censura;
- 3° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
- 4° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fino ad un mese;
- 5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;
- 6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
- 7° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Il preside, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, è restituito, senz'altro al ruolo a cui apparteneva all'atto della nomina.

Art. 23.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità dell'insegnante e del preside e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura, per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari.

Art. 24.

Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizione di cui al n. 3 dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal Ministro che, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7, dovrà udire il parere della Commissione indicata nell'art. 19.

Contro la punizione di cui al n. 3, quando sia inflitta dal provveditore, è ammesso ricorso al Ministro, che decide, inteso il parere della Commissione di cui all'art. 19.

Art. 25.

I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso d'urgenza e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.

Art. 26.

Ai presidi e ai professori è applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigente per gli impiegati civili dello Stato

in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al presente decreto.

Art. 27.

Le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo conto, anzitutto, del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie.

Contro il conferimento delle supplenze e degli incarichi è ammesso il ricorso al provveditore agli studi, la cui decisione ha carattere definitivo.

La misura della retribuzione per le supplenze e gli incarichi di qualunque specie è stabilita nell'annessa tabella n. 6.

In nessun caso l'orario del supplente e dell'incaricato può superare le 24 ore settimanali di lezione.

Art. 28.

Nessuna classe può avere più di 35 alunni.

Il numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti di ruolo è determinato ogni biennio in base alle norme stabilite per ciascun tipo di Istituti, con decreto del Ministro dell'istruzione, d'accordo con quello delle finanze.

La ripartizione delle cattedre tra i vari Istituti è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 29.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Giunta per l'istruzione media, nominata con decreto Reale, composta del provveditore agli studi, presidente, di un professore universitario o di altra persona di eminenti meriti letterari o scientifici, di due presidi di scuole medie e di un professore ordinario di Istituto medio di secondo grado.

I componenti di detta Giunta durano in carica quattro anni o possono venire confermati.

Art. 30.

Le scuole medie dei Collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Spettano ai comandanti dei Collegi medesimi tutti i poteri deferiti ai presidi delle scuole medie.

Art. 31.

Per l'insegnamento nei Collegi militari il Ministero dell'istruzione mette a disposizione del Ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.

Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di Istituti per i quali sono messi a disposizione.

Per tutta la durata dell'insegnamento presso i Collegi militari, i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Art. 32.

I professori e i presidi appartenenti alle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione, che siano prescelti dal Ministro degli affari esteri o da quello delle colonie con il consenso del Ministro dell'istruzione, per le rispettive scuole, continueranno ad appartenere, per tutti gli effetti, ai ruoli di provenienza delle scuole medie del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti.

Art. 33.

Ogni anno possono essere mandati in missione all'estero a per-

fezionarsi nelle lingue straniere venti insegnanti di ruolo, i quali godranno, oltre lo stipendio, di un'indennità di missione da determinarsi, volta per volta, di concerto con il Ministero delle finanze, avuto riguardo alle particolari circostanze di luogo e di tempo. La missione non può essere rinnovata per più di un anno.

CAPO II.

Dell'istruzione complementare

Art. 34.

L'istruzione complementare fa seguito a quella che s'impartisce nella scuola elementare e la compie. È data nella scuola complementare.

Art. 35.

La scuola complementare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia; matematica, scienze naturali e computisteria; disegno; una lingua straniera; stenografia; calligrafia.

Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.

Art. 36.

Nessuna scuola complementare può avere un numero di classi superiore a ventiquattro.

Art. 37.

È consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo.

Una classe può essere sdoppiata soltanto se il numero dei suoi alunni sia superiore a quello indicato dall'art. 28.

Art. 38.

L'annessa tabella n. 7, stabilisce per le varie discipline o gruppo di discipline del corso ordinario le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Per ciascuna disciplina o gruppo di discipline costituenti unico insegnamento si provvede alla istituzione di una o più cattedre di ruolo, oltre quella del corso ordinario, in base al numero complessivo delle ore d'insegnamento impartite per quella disciplina o gruppo di discipline nell'Istituto, da almeno un biennio, con le norme da stabilirsi nel regolamento, il quale sarà emanato su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAPO III.

Dell'istruzione classica

Art. 39.

L'istruzione classica ha per fine di preparare alle Università ed agli Istituti superiori.

È di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.

Art. 40.

Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia; matematica; una lingua straniera dal secondo anno.

Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia; matematica; la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.

Art. 41.

Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto mediante concorso.

Art. 42.

Il liceo è di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storia dell'arte.

Art. 43.

Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi.

In non più di un terzo dei licei-ginnasi può essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per il ginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi.

Art. 44.

L'annessa tabella n. 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici. Lo stipendio dei macchinisti è stabilito dall'annessa tabella n. 17.

CAPO IV.

Dell'istruzione tecnica.

Art. 45.

L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. È impartita nell'Istituto tecnico.

Art. 46.

L'Istituto tecnico è di otto anni.

I primi quattro anni costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore.

Art. 47.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana e latina; storia e geografia; matematica; disegno; una lingua straniera; stenografia.

Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.

Art. 48.

Il corso superiore può essere costituito dalla Sezione di commercio e di ragioneria e dalla Sezione di agrimensura o da una sola delle dette sezioni.

Art. 49.

La sezione di commercio e ragioneria prepara all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; due lingue straniere; computisteria e ragioneria; istituzioni di diritto; economia politica, scienza finanziaria e statistica; chimica merceologica; calligrafia.

Art. 50.

La sezione di agrimensura prepara alla professione di geometra.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale; costruzioni e disegno di costruzioni; topo-

grafia e disegno topografico; chimica; legislazione rurale; disegno.

Art. 51.

Ogni Istituto tecnico ha, di regola, un corso completo di classi per il primo quadriennio e per ciascuna sezione del quadriennio superiore.

In non più di un terzo degli Istituti tecnici possono istituirsi fino a tre corsi completi per il primo quadriennio e per la sezione di commercio e ragioneria.

È vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 52.

L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun Istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

CAPO V.

Dell'istruzione magistrale.

Art. 53.

L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. È impartita negli Istituti magistrali.

L'Istituto magistrale è di sette anni; i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.

Art. 54.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina dal secondo anno storia e geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 55.

Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 56.

Ogni Istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri tre un solo corso. In non più di 40 Istituti può istituirsi un terzo corso completo nei primi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre.

Nelle sedi in cui esista un liceo femminile è consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattro classi dell'Istituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 57.

Ad ogni Istituto magistrale è annesso un Giardino d'infanzia o una Casa dei bambini.

Art. 58.

Gli Istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10. Le sedi dei detti Istituti possono esser variate per decreto Reale, ma non può essere aumentato il numero totale di essi.

Art. 59.

L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni Istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

CAPO VI.

Dei licei scientifici

Art. 60.

I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica.

Art. 61.

Il liceo scientifico è di quattro anni.
Ogni liceo scientifico può avere fino a tre corsi.
È vietata la formazione di classi aggiunte oltre ai corsi completi.

Art. 62.

Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine; storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura straniera; disegno.

Art. 63.

L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 64.

All'istituzione dei RR. licei scientifici può provvedersi con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAP. VII.

Dei licei femminili

Art. 65.

I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano né agli studi superiori né al conseguimento di un diploma professionale.

Art. 66.

Il liceo femminile è di tre anni.
Ogni liceo femminile non può avere più di due corsi completi.
È vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 67.

Nel liceo femminile si insegnano: lingua e letteratura italiana e latina; storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza.

Art. 68.

L'annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 69.

È autorizzata l'istituzione per decreto Reale di non oltre 20 Regi licei femminili in tutto il Regno.

CAP. VIII.

Degli esami e degli studenti

Art. 70.

L'anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno; le lezioni hanno luogo in tutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.

Art. 71.

Gli esami delle scuole medie sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.

Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.

Con esame di idoneità accedono alle classi, per cui non è prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.

Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall'art. 83.

L'esame di licenza è sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno può esserne esonerato.

L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici.

Mediante l'esame di maturità si accede alle Università e agli Istituti superiori, salvo gli Istituti superiori di Magistero.

Art. 72.

Un esame unico di ammissione dà accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore dell'Istituto tecnico ed al corso inferiore dell'Istituto magistrale; un diverso esame di ammissione dà accesso alla scuola complementare.

Agli esami di cui al precedente comma può presentarsi solo chi compia, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età.

Art. 73.

Può presentarsi ad esame d'ammissione diverso da quello per la 1^a classe di scuola media di primo grado colui che abbia conseguito l'ammissione inferiore tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale di studi.

Il candidato all'esame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovrà aver conseguito, almeno quattro anni prima, l'ammissione a scuola media di primo grado.

L'alunno proveniente da scuola non governativa né pareggiata che abbia conseguito almeno cinque anni prima l'ammissione al ginnasio può aspirare all'ammissione al liceo senza aver conseguito l'ammissione alla quarta ginnasiale.

Art. 74.

Può presentarsi all'esame di maturità chi abbia conseguita l'ammissione a scuola di secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli studi.

Chi compie nell'anno in corso i 23 anni di età può presentarsi all'esame di maturità senza aver sostenuto alcun esame di ammissione.

Art. 75.

L'intervallo fra due esami di ammissione o fra l'esame di ammissione alla scuola di secondo grado e quello di maturità o di licenza dal liceo femminile può essere abbreviato di un anno per ciascun grado di scuola se concorrono speciali condizioni di età o di profitto.

Art. 76.

Alle classi, per le quali non è prescritto l'esame di ammis-

sione, gli alunni delle scuole Regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dell'art. 83: gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono per esame di idoneità, al quale possono presentarsi purché abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola dello stesso grado di scuola a cui aspirano, tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

Art. 77.

Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile Regio o pareggiati alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna che abbiano conseguito, da almeno tre anni, l'ammissione alla prima classe delle scuole stesse.

Art. 78.

Gli esami hanno luogo dopo il 30 giugno. Le prove previste nell'art. 83 hanno luogo normalmente nei primi dieci giorni di ottobre.

Art. 79.

Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o gruppo di materie affini.

Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso dell'anno.

Art. 80.

Al termine di ciascun bimestre di scuola e al termine delle lezioni il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 81.

Per ottenere l'ammissione, l'idoneità, la licenza, l'abilitazione e la maturità è necessario aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie affini.

Art. 82.

La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta.

Art. 83.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.

Art. 84.

Una stessa classe di scuola governativa o pareggiata può frequentarsi soltanto per due anni.

Art. 85.

I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto Reale, che stabilirà gli orari d'insegnamento.

Art. 86.

Sono sedi degli esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza tutte le scuole regie o pareggiate.

Art. 87.

Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione, di

idoneità e di licenza è presieduta dal preside dell'Istituto in cui l'esame ha luogo ed è composta:

1° per l'esame d'ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i candidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per l'ammissione alla scuola di primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono, per le altre ammissioni.

2° per l'esame di idoneità: di professori della classe a cui il candidato aspira;

3° per l'esame di licenza: di professori della scuola stessa.

I componenti le Commissioni dell'esame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dell'esame di idoneità e di licenza, dal preside.

Art. 88.

Sono sedi degli esami di abilitazione:

a) alle professioni cui prepara l'Istituto tecnico, le città capoluogo di Provincia;

b) all'insegnamento elementare, le città in cui sono i Provveditorati agli studi.

Art. 89.

Ogni Commissione giudicatrice di l'esame di abilitazione di cui alla lettera a) del precedente articolo è composta: in maggioranza di professori degli Istituti tecnici di altre Province, e di due persone che abbiano dato prova di notevole perizia nello esercizio della professione, cui il candidato aspira. Essa è presieduta dal professore più anziano.

Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera b) del precedente articolo è composta: in maggioranza di professori di Istituto magistrale, d'un professore universitario che la presiede, e d'un direttore didattico.

Art. 90.

Le Commissioni, di cui al precedente articolo, sono nominate dal Ministro su proposta dei provveditori agli studi e debbono essere rinaovate ogni anno, per intero.

Art. 91.

Gli esami di maturità per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi che saranno indicate nel regolamento, gli esami di maturità per i provenienti dal liceo scientifico in non più di venti sedi. In una stessa sede può essere costituita più di una Commissione.

Art. 92.

Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di maturità è costituita:

a) per almeno due terzi, di professori di scuola di secondo grado;

b) per non più di un terzo, di professori universitari o liberi docenti.

Alla Commissione così costituita si aggiunge un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento.

Le Commissioni di maturità sono nominate dal Ministro. Nella imminenza dell'esame, la sostituzione dei commissari, che vengano a mancare per qualsiasi causa, è disposta dal provveditore agli studi.

Ciascun commissario deve astenersi dal giudicare i candidati che siano stati da esso privatamente o pubblicamente istruiti.

Art. 93.

Sarà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità stabilite per regolamento ai componenti le Commissioni

giudicatrici di abilitazione e di maturità e ai maestri elementari facenti parte delle Commissioni dell'esame di ammissione. Il regolamento sarà emanato su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio.

Art. 94.

Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o di maturità, deve presentare la pagella dell'ultimo anno o, se provenga da scuola privata o paterna, un documento che attesti degli studi compiuti.

Sarà ogni anno pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero l'elenco degli Istituti, i quali negli esami dei propri alunni, abbiano dato migliori risultati.

Art. 95.

La promozione, l'idoneità e l'ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi Istituto governativo o pareggiato.

Art. 96.

Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14.

Con decreto Reale su proposta dei Ministri dell'istruzione e delle finanze saranno stabilite le modalità per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.

CAPO IX

Del personale di segreteria,
degli assistenti, dei macchinisti e bidelli

Art. 97.

Il personale di segreteria dei licei ginnasi e degli Istituti magistrali è a carico dello Stato, quello delle scuole complementari e dei licei femminili è a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici e degli Istituti tecnici a carico delle provincie.

In deroga al precedente comma è a carico dello Stato il personale di segreteria delle scuole complementari della Basilicata e della Sardegna e degli Istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.

Gli assistenti e i macchinisti degli Istituti tecnici e dei licei scientifici sono a carico delle Provincie, eccettuati quelli degli Istituti tecnici della Basilicata e della Sardegna, i quali sono a carico dello Stato.

Sono inoltre a carico dello Stato gli assistenti degli Istituti tecnici di Modica e di Udine.

Art. 98.

Il ruolo dei segretari delle scuole medie è unico.

I segretari hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 15 e sono nominati in seguito a concorso, al quale possono partecipare cittadini italiani muniti del titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

Ogni liceo-ginnasio e ogni Istituto magistrale ha un segretario di ruolo.

Presso i licei e i ginnasi isolati aventi da un biennio almeno 100 alunni, l'ufficio di segretario è affidato per incarico con l'annua retribuzione di lire mille.

Gli assistenti sono in numero di tre in ciascun Istituto tecnico ed hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 16.

Art. 99.

I macchinisti dei licei ginnasi sono a carico dello Stato, eccettuati quelli dei licei ginnasi della Sicilia che sono a carico dei Comuni.

Essi sono nominati con le stesse norme dei segretari, eccet-

toché per quanto riguarda i titoli attestanti la preparazione culturale e tecnica.

Art. 100.

Il personale di servizio dei licei ginnasi è a carico dello Stato, quello degli Istituti magistrali, dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici e degli Istituti tecnici a carico delle Provincie.

In deroga al precedente comma è a carico dei Comuni il personale di servizio dei licei-ginnasi della Sicilia, a carico dello Stato quello delle scuole complementari e degli Istituti magistrali della Basilicata e della Sardegna, degli Istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.

Art. 101.

Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli, i quali attendono alla completa pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a qualunque altro incarico loro affidato dai presidi.

I bidelli hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 18.

Il regolamento stabilirà le modalità per la loro nomina e il loro licenziamento e le punizioni cui sono soggetti.

Art. 102.

Ogni liceo-ginnasio, Istituto magistrale ed Istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabile a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola complementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, da uno a quattro.

Il numero complessivo dei posti di bidello sarà ogni anno stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione d'accordo con quello delle finanze.

CAPO X.

Degli edifici scolastici e dell'arredamento

Art. 103.

Le Provincie, per gli Istituti tecnici e i licei scientifici, ed i Comuni, per ogni altro ordine di scuole medie, sono obbligati ad apprestare l'edificio scolastico e a mantenerlo in buono stato. Le una e gli altri sono obbligati, altresì, all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e ad ogni spesa d'ufficio, e solo per ciò che riguarda gli Istituti tecnici ed i licei scientifici, al materiale didattico e scientifico.

Al materiale didattico e scientifico di ogni altro ordine di scuole provvede lo Stato.

I Comuni hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla custodia, all'illuminazione e al riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell'Ente nazionale per l'educazione fisica.

Art. 104.

Per la costruzione o il restauro degli edifici scolastici gli Enti obbligati a termini dell'articolo precedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai Comuni per la costruzione degli edifici destinati alle scuole elementari.

CAPO XI.

Degli Istituti pareggiati.

Art. 105.

Le scuole medie, ad eccezione degli Istituti magistrali, mantenute da Enti morali possono essere pareggiate alle Regie per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti.

Art. 106.

La nomina, le promozioni e il licenziamento degli insegnanti

di scuole medie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative.

Per la nomina, gli Enti possono derogare dal concorso se gli insegnanti da nominare occupino già un posto di ruolo per la stessa disciplina o gruppo di discipline in scuole Regie o pareggiate dello stesso tipo e grado o siano compresi in graduatorie di vincitori di concorsi a tali cattedre in attesa di nomina.

Art. 107.

Gli insegnanti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti.

Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare una cattedra in una scuola Regia cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'Ente medesimo e lo Stato in conformità dell'art. 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 108.

L'ufficio di preside in una scuola media pareggiata è conferito mediante concorso per titoli fra gli insegnanti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno degli insegnanti della scuola fornito di laurea.

L'ufficio di preside può esser conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.

Art. 109.

Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie pareggiate si applicano, quanto alle punizioni, le norme stabilite dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente decreto.

Art. 110.

Il regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, le condizioni per l'assunzione in servizio dello Stato del personale direttivo ed insegnante della scuola stessa.

Art. 111.

In caso di soppressione di una scuola media pareggiata, gli insegnanti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre governative, per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro età.

Art. 112.

Agli insegnanti di scuole medie pareggiate che passino, per effetto di regificazione o di concorso, al servizio dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme stabilite dall'art. 6 del presente decreto.

Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.

CAPO XII.

Degli Istituti privati

Art. 113.

È data facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di 30 anni compiuti ed i necessari requisiti morali, di aprire al pubblico un Istituto di istruzione media, con o senza convitto purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1° che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti

abbiano rispettivamente i requisiti voluti per insegnare in una scuola media governativa, o titoli equipollenti;

2° che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà stata annunciata al pubblico l'apertura dell'Istituto. Modificazioni al sovraindicato programma debbono essere annunciate con eguale pubblicità;

3° che l'Istituto sia sempre aperto al provveditore agli studi e ad ogni persona cui il Ministro abbia dato speciale incarico di ispezionarlo;

4° che per l'educazione fisica si uniformi a quanto è stabilito per gli alunni delle scuole medie governative.

Art. 114.

Chi vuole usare della facoltà di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta al provveditore agli studi, tre mesi prima dell'inizio delle lezioni.

Alla domanda debbono essere annessi i programmi degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti, ed una pianta dei locali destinati all'Istituto.

Il provveditore, riscontrata la regolarità dei documenti, deve accertarsi, con ogni mezzo, della idoneità dei locali ed assumere tutte le necessarie informazioni sulla moralità del richiedente.

Se entro due mesi dalla domanda non interviene per parte del provveditore un'opposizione motivata, ufficialmente notificata al richiedente, l'Istituto può essere aperto, e, finché si mantengono nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non può essere chiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principi che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Se però l'Istituto non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui può esserlo, a tenore di quest'articolo, la domanda sarà considerata come non avvenuta.

Art. 115.

I motivi dell'opposizione all'apertura di un Istituto possono essere sottoposti, sull'istanza del richiedente, al giudizio della Giunta per l'istruzione media.

Al giudizio della stessa Giunta devono essere sempre sottoposte le cause che possano rendere necessaria la chiusura di questi Istituti.

In ogni caso alla chiusura non si può far luogo se non per decreto Ministeriale.

Art. 116.

Nei casi d'urgenza il provveditore agli studi, riservate le guarantee dell'articolo precedente, può far procedere alla chiusura temporanea di un Istituto privato.

Art. 117.

Gli Istituti ed i corsi d'istruzione media che vengono aperti senza che si sia adempiuto alle prescrizioni degli articoli 113 e 114 sono, senz'altro, chiusi e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa estensibile dalle mille alle cinquemila lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

TITOLO II.

Dei convitti nazionali

CAPO I.

Del patrimonio e dell'amministrazione

Art. 118.

I convitti nazionali hanno per iscopo di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.

Art. 119.

I convitti nazionali sono Istituti pubblici con piena personalità giuridica.

Essi sono sottoposti alla tutela della Giunta per l'istruzione media e all'alta vigilanza del Ministero dell'istruzione.

Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato; ad ogni altra spesa i convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette dei convittori.

Art. 120.

I convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcun contributo per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, per classi aggiunte delle scuole stesse e per gli stipendi dei funzionari dei convitti medesimi.

I convitti nazionali di Genova, Novara, Torino e Voghera hanno, con esenzione da qualsiasi tassa, il libero uso dei fabbricati ad essi assegnati col decreto Luogotenenziale 25 agosto 1848, n. 777, e col R. decreto 4 ottobre 1848, n. 819.

Art. 121.

L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un Consiglio, composto:

- a) del rettore, presidente;
- b) di due delegati, l'uno del Consiglio provinciale e l'altro del Consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai Consigli medesimi anche fuori del loro seno;
- c) di due persone nominate dal Ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori;
- d) di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della Provincia.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.

Art. 122.

Il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell'Istituto, alla conservazione, all'utile trasformazione ed all'incremento del suo patrimonio.

Art. 123.

Per i contratti che non eccedano il valore di lire tre mila, il Consiglio di amministrazione potrà, previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata.

Per le forniture dei generi alimentari e per i bisogni immediati dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare che si provveda anche ad economia.

Alla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto consuntivo.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dei danni economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o grave colpa.

Art. 124.

I Convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura erariale.

Art. 125.

Il Consiglio d'amministrazione dei convitti nazionali, può es-

sero sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli. In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del Convitto.

CAPO II.

Del personale direttivo, educativo e contabile

Art. 126.

Il personale dei Convitti nazionali comprende:

- a) istitutori;
- b) maestri elementari;
- c) vice-economi;
- d) vice-rettori;
- e) economi;
- f) rettori.

Il ruolo organico del detto personale è stabilito dall'annessa tabella n. 19.

Gli stipendi relativi sono stabiliti e disciplinati dall'annessa tabella n. 20.

Art. 127.

Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

Nel bando di concorso sarà espressamente indicato il numero dei posti dei Convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspirare soltanto le donne.

I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole l'istitutore straordinario è licenziato alla fine dell'anno o anche prima.

Art. 128.

I maestri elementari interni dei Convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso per esami, al quale potranno partecipare soltanto i maestri delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

Art. 129.

Al posto di vice economo si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere.

Gli istitutori straordinari ed effettivi, anche se sforniti del titolo, di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere ammessi al concorso purchè siano provvisti della laurea rilasciata dalle Facoltà di giurisprudenza o dagli Istituti superiori di commercio.

I vincitori conseguono il titolo e il grado di vice economo straordinario e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole il vice economo straordinario è licenziato o restituito al suo precedente grado di istitutore alla fine dell'anno o anche prima.

Art. 130.

I vice rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra gli istitutori, forniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

Gli economi sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice economi che abbiano almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

I rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di ammi-

nistrazione del Ministero, tra i vice rettori, forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio nel grado di vice rettore.

Art. 131.

Il rettore è il capo del convitto e ne ha la rappresentanza legale.

Egli è responsabile del buon andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.

Art. 132.

L'economista, che è tenuto a prestare cauzione nella misura stabilita dal regolamento, è incaricato, sotto la direzione e la vigilanza del rettore, di tutto ciò che concerne l'Amministrazione, la contabilità e il servizio interno del Convitto.

Art. 133.

Qualora il conto consuntivo annuale d'un Convitto si chiuda con disavanzo, il Ministro dell'istruzione disporrà immediatamente un'inchiesta contabile a carico del rettore e dell'economista.

Art. 134.

In ciascun Convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun Consiglio di amministrazione.

Per la nomina ai posti di istitutore assistente sarà data la preferenza a coloro che risultino iscritti alla Facoltà di lettere e di filosofia delle Regie Università e degli Istituti superiori.

Agli istitutori assistenti verrà corrisposta una retribuzione annua non inferiore a lire duemila, oltre il vitto e l'alloggio, a carico del bilancio del Convitto.

Art. 135.

Il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei Convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato, agli effetti dei concorsi a cattedre nelle scuole medie, titolo pari a quello dell'insegnamento nelle scuole medesime.

Art. 136.

I funzionari di ruolo dei Convitti nazionali possono essere ammessi, purché celibi, a sedere alla mensa collegiale e ad usufruire dello stesso vitto della comunità, con l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione del Convitto una somma mensile, pari alla effettiva spesa, accertata dal Consiglio d'amministrazione sulla base della media giornaliera.

La concessione di cui al precedente comma, può essere fatta anche ai funzionari di ruolo ammogliati per quei periodi dell'anno nei quali abbiano la famiglia dimorante altrove o quando esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 137.

Ai funzionari di ruolo dei Convitti nazionali sono applicabili le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili.

Le norme per l'assunzione in servizio ed il licenziamento degli istitutori assistenti e per le punizioni a loro carico saranno stabilite dal regolamento, il quale disciplinerà anche il trattamento del personale per gli insegnamenti interni e per il personale subalterno proprio a ciascun Convitto.

CAPO III

Dei convittori

Art. 138.

Ai Convitti nazionali sono ammessi fanciulli di età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici.

Il regolamento stabilirà le norme e le modalità per l'ammi-

sione e le speciali condizioni per la dispensa del limite massimo di età.

Art. 139.

I convittori frequentano le scuole elementari interne o le scuole pubbliche di istruzione media.

Art. 140.

La misura della retta annuale dei convittori è fissata dal Consiglio d'amministrazione ed approvata dall'autorità tutoria in sede di bilancio.

Art. 141.

All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti.

Inoltre in ciascun convitto sarà svolto, secondo norme fissate dal regolamento, un corso di istruzione premilitare, su programma stabilito dal Ministero della guerra, per i convittori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I convittori che abbiano frequentato il prescritto biennio, e superati i relativi esami, conseguiranno un brevetto di compiuta istruzione premilitare e godranno dei vantaggi ad esso inerenti.

Disposizioni generali e finali

Art. 142.

Il Ministro dell'istruzione è autorizzato ad apportare all'ordinamento interno degli Istituti delle nuove Provincie quelle variazioni che siano rese necessarie dalla diversità della lingua di insegnamento, senza, peraltro, modificare né il numero delle cattedre di ciascun Istituto, né gli stipendi dei professori.

Art. 143.

Le Giunte per l'istruzione media di cui all'art. 29 sostituiranno dal 1° luglio 1923 le attuali Giunte provinciali per le scuole medie.

Art. 144.

Saranno applicate, con effetto dal 1° ottobre 1923, le norme riguardanti lo stato economico dei presidi e dei professori; i ruoli organici del personale; il conferimento delle supplenze e degli incarichi; l'ordinamento degli Istituti; l'incompatibilità di altro ufficio con quello di preside o di professore; i congedi e le aspettative per ragioni di famiglia.

Saranno applicate invece con l'anno scolastico 1923-24 le norme relative agli esami ed all'esonero dei presidi dall'insegnamento e la tabella delle tasse scolastiche; e col 1° gennaio 1924 la norma di cui all'art. 120.

Art. 145.

Sono abrogate le leggi 12 luglio 1896, n. 293; 8 aprile 1906, n. 141; 8 aprile 1906, n. 142; 16 luglio 1914, n. 679; 22 dicembre 1921, n. 2057; fatta eccezione per le norme relative alla sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

E', inoltre, abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 146.

Con altro decreto saranno dettate le norme transitorie per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella 1.

Distribuzione dei professori nei vari ruoli.

(Art. 8).

Ruolo A	Ruolo B	Ruolo C
Insegnanti: del liceo classico; del liceo scientifico (1); del corso superiore dell'Istituto tecnico (1); del liceo femminile (1); del corso superiore dell'Istituto magistrale (1); del ginnasio (1).	Insegnanti: di materie letterarie nel corso inferiore del ginnasio; del corso inferiore dell'Istituto tecnico; del corso inferiore dell'Istituto magistrale; di scuola complementare; di disegno nell'Istituto magistrale, nell'Istituto tecnico, nel liceo scientifico e nel liceo femminile.	Insegnanti: del gineceio d'infanzia annesso all'Istituto magistrale; di musica e canto nell'Istituto magistrale.

(1) Purchè non esplicitamente assegnati ad altri ruoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 2.

Stipendi dei professori appartenenti ai ruoli comuni e loro indennità di studio (Art. 9).

	Ruolo A	Ruolo B	Ruolo C
Stipendio dello straordinario	L. 7.500	L. 7.000	L. 5.100
Stipendio iniziale dell'ordinario	> 8.300	> 7.700	> 5.900
Stipendi dell'ordinario col 1° aumento quadrien. > 2° > > >	> 9.200 > 10.100 > 10.900	> 8.600 > 9.500 > 10.300	> 6.700 > 7.500 > 8.300
> 3° > > >	> 11.700	> 11.100	> 9.000
> 4° > > >	> 12.500	> 11.900	> 9.700
Indennità di studio delle stracordinario	> 13.300	> 12.700	> 10.400
Indennità di studio dell'ordinario	> 1.500	> 1.000	> 500
Indennità di studio dell'ordinario	> 2.800	> 2.500	> 1.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 3.

Stipendi dei professori appartenenti ai ruoli d'onore. (A t. 10).

	Ruolo d'onore A	Ruolo d'onore B	Ruolo d'onore C
Stipendio di ordinario col 2° aumento quadrien. > 3° > > >	L. 11.100 > 11.900 > 12.700	L. 10.500 > 11.300 > 12.100	L. 8.500 > 9.300 > 10.000
> 4° > > >	> 13.500	> 12.500	> 10.700
> 1° > > >	> 14.300	> 13.700	> 11.400
> 2° > > >			

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 4.

Stipendi dei Presidi.
(Art. 13).

	Categ. I	Categ. II
Dopo un quadriennio dalla nomina ad ordinario come insegnante	L. 14.000	L. 13.000
Dopo il secondo quadriennio dalla nomina ad ordinario	> 15.000	> 14.000
Dopo il terzo quadriennio dalla nomina ad ordinario	> 16.000	> 15.000
Dopo il quarto quadriennio dalla nomina ad ordinario	> 17.000	> 16.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della pubblica istruzione
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 5.

Indennità di carica dei Presidi.
(Art. 15).

Ai Presidi d'Istituti la cui popolazione scolastica sia superiore ai 600 alunni	L. 4.500
Ai Presidi d'Istituti la cui popolazione scolastica sia inferiore ai 600 alunni, ma superiore ai 400	> 3.000
Ai Presidi d'Istituti la cui popolazione scolastica sia inferiore ai 400 alunni, ma superiore ai 200	> 2.000
Ai Presidi d'Istituti la cui popolazione scolastica sia inferiore ai 200 alunni	> 1.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 6.

Retribuzioni dei professori supplenti e incaricati.
(Art. 27).

Al professore supplente o incaricato sarà corrisposta nei mesi di lezioni e di esami, e sempre per il servizio effettivamente prestato, per ogni ora settimanale di lezione una retribuzione in ragione di annue:

- a) L. 350 per l'insegnamento:
 - di tutte le materie del liceo classico, della lingua italiana, latina e greca e della storia e geografia nel corso superiore del ginnasio,
 - della matematica nel corso superiore del ginnasio,
 - della lingua straniera nel ginnasio,
 - di tutte le materie nel corso superiore dell'istituto tecnico, eccettuato il disegno e la calligrafia,
 - di tutte le materie nel corso superiore dell'istituto magistrale, eccettuato il disegno, la musica e il canto corale, lo strumento musicale,
 - di tutte le materie nel liceo scientifico, eccettuato il disegno,
 - di tutte le materie nel liceo femminile, eccettuato il disegno, i lavori femminili e l'economia domestica, la musica e il canto, lo strumento musicale e la danza;
- b) L. 300 per l'insegnamento:
 - di tutte le materie nella scuola complementare, eccettuato la stenografia e la calligrafia,
 - di tutte le materie nel corso inferiore del ginnasio, eccettuata la lingua straniera,
 - di tutte le materie nel corso inferiore dell'istituto tecnico, eccettuata la stenografia,
 - di tutte le materie nel corso inferiore dell'istituto magistrale, eccettuato la musica e il canto corale, lo strumento musicale,
 - del disegno nel corso superiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, nel liceo scientifico e nel liceo femminile;

- c) L. 200 per l'insegnamento:
 - della stenografia nella scuola complementare e nel corso inferiore dell'istituto tecnico,
 - della calligrafia nella scuola complementare e nel corso superiore dell'istituto tecnico,
 - della musica e del canto, dello strumento musicale dell'istituto magistrale e nel liceo femminile,
 - dei lavori femminili e dell'economia domestica, della danza nel liceo femminile.

Alla maestra giardiniera supplente sarà corrisposta nei mesi di lezioni e di esami, e per il servizio effettivamente prestato, la retribuzione mensile di L. 400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della pubblica istruzione
GENTILE.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 7.

Insegnamenti, cattedre e obbligo d'orario nella scuola complementare.

(Art. 38).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'inse- gnare	Numero delle cat- tedre di ruolo in una scuola avente il corso ordinario	Norme ed avvertenze
Lingua italiana, storia e geogra- fia	Tre classi	1	
Matematica, scienze natu- rali e compu- steria	Classi per un o- rario comples- sivo fino a 24 ore settime- nali	1	
Disegno	Sei classi	1	
Lingua straniera.	Id.	1	
Stenografia . . .	—	—	L'insegnamento sarà confe- rito per incarico
Calligrafia	—	—	Idem

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica

GENTILE.

Il Ministro delle finanze

DE STEFANI.

Tabella 8.

Insegnamenti, cattedre e obbligo d'orario nel ginnasio o nel liceo,
classico, uniti o isolati.

(Art. 44).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'inse- gnare	Numero delle cat- tedre in un liceo o in un ginnasio avente un solo corso	Norme ed avvertenze
Lingua italiana e latina, storia e geografia	Una classe del corso inferio- re del ginna- sio	3	Saranno istituite 6 cattedre nel ginnasio aventi un doppio corso, 9 in quelli aventi un triplice corso, 12 in quelli aventi un quadru- plice corso
Lingua italiana, latina e greca, storia e geo- grafia	Una classe del corso superio- re del ginnasio	2	Saranno istituite 4 cattedre nel ginnasio aventi un dop- pio corso, 6 cattedre nel ginnasio aventi un triplice corso, 8 cattedre nel ginna- sio aventi un quadru- plice corso
Matematica . . .	Le classi di due corsi nel gin- nasio isolato	1	Nei ginnasi isolati aventi tre o quattro corsi l'insegna- mento in uno o in due corsi, a seconda dei casi, sarà conferito per inca- rico
Lingua straniera.	2 ^a , 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a classe di un corso del gin- nasio	1	Saranno istituite 2 cattedre nel ginnasio aventi un du- plice corso; 3 cattedre nel ginnasio aventi un triplice corso; 4 cattedre nel gin- nasio aventi un quadru- plice corso
Lettere italiane e latine	Lettere italiane in tutte le classi di un corso del li- ceo e lettere latine in una classe dello stesso corso	1	Saranno istituite 2 cattedre nel liceo aventi un doppio corso, 3 cattedre nei licci aventi 3 corsi

Tabella 6.
Insegnamenti, cattedre e obbligo d'orario nell'Istituto tecnico.
(Art. 52).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'inse- gnare	Numero delle cat- tedre in un Istito tutto avente un solo corso	Norme ed avvertenze
Lettere greche e latine	Lettere greche in tutte le classi di un corso del li- ceo e lettere latine in due classi dello stesso corso	1	Saranno istituite 2 cattedre nel liceo, aventi un doppio corso, 3 cattedre nel liceo aventi tre corsi
Filosofia, storia ed economia politica	Le classi di un corso del li- ceo	1	Idem
Matematica e fi- sica	Matematica nelle classi di un corso del gin- nasio e del li- ceo, fisica nel- le classi di un corso del li- ceo; ovvero matematica e fisica nelle classi di due corsi del liceo isolato	1	Saranno istituite 2 cattedre nei licei-ginnasi aventi almeno due corsi ginnasiali e due corsi liceali; 3 cattedre nei licei-ginnasi aventi al- meno tre corsi ginnasiali e tre corsi liceali. Nei casi in cui restino disponibili uno o più corsi ginnasiali o liceali, dopo che il professore o i pro- fessori di ruolo abbiano assunto i corsi di obbligo, l'insegnamento nel corso o nei corsi stessi sarà con- ferito per incarico
Scienze naturali, chimica e geo- grafia	Le classi di due corsi di liceo	1	Nei licei aventi tre corsi l'insegnamento in un cor- so sarà conferito per in- carico
Storia dell'arte.		---	L'insegnamento sarà conferito per incarico

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica

GENTILE.

Il Ministro delle finanze

DE STEFANI.

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'in- segnare	Num. delle cat- tedre in un Istito tutto avente un solo corso	Norme ed avvertenze
Corso inferiore Lingua italiana e latina e storia e geografia	Una classe	4	Saranno istituite 8 cattedre ne- gli Istituti aventi un dop- plice corso inferiore, 12 cattedre negli Istituti aven- ti un triplice corso infe- riore
Matematica . . .	Le classi di due corsi	1	Negli Istituti aventi un triplice corso inferiore sarà con- ferito per incarico l'inse- gnamento in uno dei corsi
Disegno	Id.	1	Idem
Lingua straniera	Id.	1	Idem
Stenografia	---	---	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Corso superiore Sez. di commercio e ragioneria	Le classi di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre ne- gli Istituti aventi due corsi per la sezione di com- mercio e ragioneria, 3 cat- tedre negli Istituti aventi tre corsi per la sezione stessa
Lettere italiane e storia	Le classi di un corso	1	Qualora l'Istituto abbia un solo corso per la sezione di commercio e ragioneria, il titolare della cattedra assumerà senza retribu- zione l'insegnamento della sezione di agimensura, ovvero, non esistendo det- ta sezione, l'insegnamento in un corso inferiore del- l'Istituto stesso negli Istiti- tuti aventi tre corsi in- feriori.
Matematica e fis- ica	1 ^a e 2 ^a classe di due corsi	1	Negli Istituti aventi un triplice corso per la sezione di commercio e ragioneria, l'insegnamento in uno dei corsi sarà conferito per incarico

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'inse- gnare	Numero delle cat- tedre di ruolo in un Istituto avente il corso ordinario	Norme ed avvertenze	MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il tito- lar e della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cat- tedre di ruolo in un Istituto avente il corso ordinario	Norme ed avvertenze
Scienze naturali e geografia	Le classi di due corsi	1	Negli Istituti aventi tre corsi per la sezione di commer- cio e di ragioneria sarà conferito per incarico l'insegnamento in un corso. Qualora vi sia un solo corso, per detta sezione, il tito- lar e della cattedra assu- merà senza retribuzione l'insegnamento nella se- zione di agrimensura L'insegnamento sarà conferito per incarico	Sezione di agri- mensura. Lettere italiane e storia Matematica e fi- sica Scienze naturali e geografia	Le classi del cor- so id.	1	La cattedra sarà istituita solo quando l'insegna- mento non possa essere conferito al titolare della cattedra per la sezione commercio e ragioneria L'insegnamento sarà confe- rito per incarico quando non possa essere assunto dal titolare della cattedra per la sezione di com- mercio e ragioneria
Prima lingua stra- niera (la stessa del corso o dei corsi inferiori) Seconda lingua straniera	2 ^a , 3 ^a e 4 ^a classe di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi un du- plice corso per la sezione di commercio e ragione- ria. 3 cattedre negli Istituti aventi tre corsi per la sezione stessa Idem Idem	Agrarie, computi- steria rurale, estimo, tecno- logia rurale (costruzioni e di- segno di co- struzioni)	3 ^a e 4 ^a classe	1	
Computisteria e Ragioneria Istituzioni di di- ritto Economia poli- tica, scienza fi- nanziaria e sta- tistica	3 ^a e 4 ^a classe di un corso 3 ^a e 4 ^a classe di un corso Le classi di due corsi	1 1 —	La cattedra di ruolo sarà isti- tuita solo negli Istituti aventi almeno un doppio corso per la sezione di commercio e ragioneria Negli Istituti aventi un solo corso per detta sezione l'insegnamento sarà con- ferito per incarico Negli Istituti aventi tre corsi sarà conferito per incarico l'insegnamento in un corso L'insegnamento sarà assunto senza retribuzione dal ti- tolare della cattedra di chimica della sezione di agrimensura Sarà conferito per incarico qualora nell'Istituto non esista la sezione di agri- mensura L'insegnamento sarà conferito per incarico	Topografia e di- segno topogra- fico Chimica Legislazione ru- rale Disegno	3 ^a e 4 ^a classe 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a classe —	1 1 —	L'insegnamento sarà assunto senza retribuzione da un titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione di commercio e ragioneria. Non esistendo tale sezione sarà confe- rito per incarico L'insegnamento sarà assunto senza retribuzione dal ti- tolare della cattedra di disegno del corso infe- riore
Chimica merceco- logica	—	—			—	—	
Calligrafia . . .	—	5			—	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 11.
 Istituzioni, cattedre, ed obbligo d'orario nell'Istituto magistrale
 (art. 59).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'inse- gnare	Num. delle cat- tedre in ogni Istituto avente ordinari corsi	Norme ed avvertenze
Lingua italiana e latina e storia e geografia	1 ^a e 2 ^a classe del corso infer. o 3 ^a e 4 ^a classe del corso stes- so	4	Saranno istituite 6 cattedre ne- gli Istituti con un triplice corso inferiore, 8 cattedre negli Istituti con un qua- druplice corso inferiore Saranno istituite 2 cattedre ne- gli Istituti aventi un qua- druplice corso inferiore. Negli Istituti aventi tre corsi inferiori l'insegnamento in un corso sarà conferito per incirco
Lingua straniera	2 ^a , 3 ^a e 4 ^a classe di due corsi inferiori	1	Saranno istituite 2 cattedre ne- gli Istituti aventi due corsi superiori, 3 cattedre negli Istituti aventi tre corsi su- periori
Lingua e lettere italiane e storia	Le classi di un corso superio- re per la lin- gua e lettere italiane e una classe del cor- so stesso per la storia	1	Idem
Lingua e lettere latine e storia	Le classi di un corso superio- re per la lin- gua e le lettere latine e due classi del cor- so stesso per la storia	1	Idem
Filosofia e peda- gogia	Le classi di un corso supe- riore	1	Idem
Matematica e fisica	Matematica nelle classi di un corso inferio- re e di un cor- so superiore, fisica nelle classi di un corso supe- riore	1	Saranno istituite 2 cattedre ne- gli Istituti aventi almeno due corsi inferiori e due supe- riori, 3 cattedre negli Istituti aventi almeno tre corsi inferiori e tre superiori. L'insegnamento sarà confe- rito per incarico nei corsi che restino eventualmente disponibili dopo che il tito- lare o i titolari delle cattedre abbiano assunto i corsi obbligatori

Tabella 10.
 Sedi degli Istituti magistrali.
 (Art. 59).

1. Acreale	59. Pinerolo
2. Alessandria	60. Pisa
3. Anagni	61. Potenza
4. Ancona	62. Ravenna
5. Aosta	63. Reggio Calabria
6. Aquila	64. Reggio Emilia
7. Ascoli Piceno	65. Rieti
8. Assisi	66. Roma
9. Arezzo	67. Roma
10. Avellino	68. Rovigo
11. Bari	69. Salerno
12. Belluno	70. S. Pietro al Natissone
13. Benevento	71. Sassari
14. Bergamo	72. Savona
15. Bologna	73. Siena
16. Bolzano	74. Sondrio
17. Brescia	75. Teramo
18. Cagliari	76. Tolmino
19. Camerino	77. Torino
20. Campobasso	78. Trapani
21. Catani	79. Trento
22. Catanzaro	80. Trieste
23. Chieti	81. Udine
24. Como	82. Urbino
25. Cosenza	83. Venezia
26. Cremona	84. Vercelli
27. Cuneo	85. Verona
28. Ferrara	86. Vicenza
29. Firenze	87. Zara.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
 Il Ministro dell'Istruzione pubblica
 GENTILE.

Il Ministro delle finanze
 DE STEFANI.

Tabella 12.
Insegnamenti, cattedre ed obbligo d'orario nel liceo scientifico.
(Art. 63).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'inse- gnare	Numero delle cat- tedre di ruolo in un istituto avente un solo corso	Norme ed avvertenze
Lettere Italiane Latine	1 ^a , 2 ^a o 3 ^a e 4 ^a classe	2	Saranno istituite 4 cattedre negli Istituti aventi un doppio corso o 6 cattedre negli Istituti aventi un triplice corso
Storia, Filosofia ed economia poli- tica	Le classi di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi un doppio corso, 3 cattedre negli Istituti aventi un triplice corso
Matematica e fi- sica	Id.	1	Idem
Scienze naturali chimica e geo- grafia	Le classi di due corsi	1	Negli Istituti aventi un triplice corso l'insignamento in un corso sarà conferito per incarico
Lingua e lettera- tura straniera	Le classi di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi un doppio corso 3 cattedre negli Istituti aventi un triplice corso
Disegno	Le classi di due corsi	1	Negli Istituti aventi un triplice corso l'insignamento in un corso sarà conferito per incarico

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'istruzione pubblica GENTILE.
Il Ministro delle finanze DE STEFANI.

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'in- segnare	Numero delle cat- tedre di ruolo in un istituto avente il corso ordinario	Norme ed avvertenze
Scienze naturali geografia ed igiene	Le classi di due corsi superiori	—	La cattedra sarà istituita ne- gli Istituti aventi almeno due corsi superiori Negli Istituti aventi un solo corso superiore l'insegna- mento sarà conferito per incarico Negli Istituti aventi tre corsi superiori l'insegnamento di un corso sarà confe- rito per incarico
Disegno	Le classi di due corsi inferiori e di un corso superiore	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi qual- tra corsi inferiori e al- meno due superiori L'insignamento sarà confe- rito per incarico nei corsi che re tempo eventualmente disponibili dopo che il titolare o i titolari della cattedra abbiano assunto i corsi d'obbligo
Musica e canto corale	Le classi di due corsi inferiori e di due corsi superiori	1	Negli Istituti aventi quattro corsi inferiori e tre su- periori saranno istituite 2 cattedre e uno dei due professori assumerà in tal caso l'insegnamento in 2 corsi inferiori e in 2 su- periori, l'altro in 2 corsi inferiori e in 1 superiore Negli Istituti aventi una sola cattedra sarà conferito per incarico l'insegna- mento nel corso e nei corsi che restino even- tualmente disponibili do- po che il titolare della cattedra abbia assunto i corsi d'obbligo L'insegnamento sarà conferito per incarico
Strumento musi- cale	—	—	
Maestra già di- stesa	—	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'istruzione pubblica GENTILE.
Il Ministro delle finanze DE STEFANI.

Tabella 14.

Tasse scolastiche.

(art. 9.)

I. — Esame di ammissione alla 1ª classe di scuola media di 1º grado	L. 60
II. — L'isco (classico o scientifico):	
Esame d'ammissione.	150
Immatricolazione.	60
Frequenza per ciascuna classe.	30
Esame d'idoneità.	100
III. — Ginnasio:	
Immatricolazione.	60
Frequenza per ciascuna delle classi 1ª, 2ª e 3ª.	160
Frequenza per ciascuna delle classi 4ª e 5ª.	20
Esame d'idoneità.	50
IV. — Istituto tecnico:	
Corso inferiore:	
Immatricolazione.	60
Frequenza per ciascuna classe.	16
Esame d'idoneità.	50
Corso superiore:	
Esame d'ammissione.	150
Immatricolazione.	60
Frequenza per ciascuna classe.	30
Esame d'idoneità.	00
Esame d'abilitazione.	250
Tassa di diploma di abilitazione.	100
V. — Istituto magistrale:	
Corso inferiore:	
Immatricolazione.	50
Frequenza per ciascuna classe.	100
Esame d'idoneità.	30
Corso superiore:	
Esame d'ammissione.	50
Immatricolazione.	30
Frequenza per ciascuna classe.	160
Esame d'idoneità.	30
Esame d'abilitazione.	150
Tassa di diploma d'abilitazione.	50

Tabella 13.

Insegnamenti, cattedre ed obbligo d'orario nel liceo femminile (Art. 68).

MATERIE	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre e di ruolo in un istituto avente il corso ordinario	Norme ed avvertenze
Lingua e letteratura italiana e latina	Le classi di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre negli istituti aventi un doppio corso
Storia e geografia, filologia, diritto ed economia politica	Id.	1	Idem
Prima lingua straniera (obbligatoria)	Le classi di due corsi	—	La cattedra sarà istituita nei licei aventi un doppio corso L'insegnamento sarà conferito per incarico nei licei aventi un solo corso
Seconda lingua straniera (facoltativa)	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Storia dell'arte	—	—	Idem
Disegno	Le classi di due corsi	—	La cattedra sarà istituita nei licei aventi un doppio corso Nei licei aventi un solo corso l'insegnamento sarà conferito per incarico
Lavori femminili ed economia domestica	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Musica e canto	—	—	Idem
Strumento musicale	—	—	Idem
Danza	—	—	Idem

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

VI. — Liceo femminile:

Esame d'ammissione	L. 100 —
Immatricolazione	> 50 —
Frequenza per ciascuna classe	> 200 —
Esame d'idoneità	> 50 —
Esame di licenza	> 50 —
Tassa di diploma di licenza	> 20 —

VII. — Scuola complementare:

Immatricolazione	> 25 —
Frequenza per ciascuna classe	> 100 —
Esame d'idoneità	> 25 —
Esame di licenza	> 50 —
Tassa di diploma di licenza	> 20 —

VIII. — Esame di maturità

	> 300 —
--	---------

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica *Il Ministro delle finanze*
GENTILE. DE STEFANI.

Tabella 15.

Stipendi dei segretari.

(Art. 98)

Stipendio iniziale	L. 4800
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	> 5400
> 8°	> 6000
> 12°	> 6600
> 16°	> 7100
> 20°	> 7600
> 24°	> 8100
> 26°	> 8600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica *Il Ministro delle finanze*
GENTILE. DE STEFANI.

Tabella 16.

Stipendi degli assistenti.

(Art. 98).

Stipendio iniziale	L. 4800
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	> 5400
> 8°	> 6000
> 12°	> 6600
> 16°	> 7100
> 20°	> 7600
> 24°	> 8100
> 28°	> 8600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica *Il Ministro delle finanze*
GENTILE. DE STEFANI.

Tabella 17.

Stipendi dei macchinisti.

(Art. 44).

Stipendio iniziale	L. 4800
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	> 5200
> 8°	> 5600
> 12°	> 6000
> 16°	> 6400
> 20°	> 6800

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica *Il Ministro delle finanze*
GENTILE. DE STEFANI.

Tabella 18.

Stipendi dei bidelli.

(Art. 101).

Stipendio iniziale	L. 4000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	> 4300
> 8°	> 4600
> 12°	> 4900
> 16°	> 5200
> 20°	> 5500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica *Il Ministro delle finanze*
GENTILE. DE STEFANI.

Tabella 10.

Ruolo organico dei Convitti nazionali.

(Art. 126).

Istitutori	200
Maestri elementari interni	100
Vice-economisti	25
Vice-rettori	44
Economisti	44
Rettori	44

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica GENTILE
Il Ministro delle finanze DE STEFANI

Tabella 20.

Stipendi del personale dei Convitti nazionali.

(Art. 126).

Istitutore.

Stipendio dell'istitutore straordinario	L. 6000
Stipendio iniziale dell'istituto e effettivo	6000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	6800
> 8°	7600
> 12°	8400
> 16°	9200
> 20°	10000
> 24°	10800

Maestro elementare.

Stipendio iniziale	L. 5000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	5700
> 8°	6400
> 12°	7100
> 16°	7800
> 20°	8000
> 24°	9400

Vice-economista.

Stipendio del vice-economista straordinario	L. 6000
> iniziale del vice-economista effettivo	6000
> al compimento del 4° anno di grado	6800
> 8°	7600
> 12°	8400
> 16°	9200
> 20°	10000
> 24°	10800

Vice rettori ed economisti.

Stipendio iniziale	L. 10000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	10800
> 8°	11600
> 12°	12300
> 16°	13000

Rettori.

Stipendio iniziale	L. 12000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	13000
> 8°	14000
> 12°	15000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica GENTILE
Il Ministro delle finanze DE STEFANI

Regi decreti riflettenti: Riordinamento di scuola ed erezione in Ente morale.

N. 1884. Regio decreto 3 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola professionale femminile di Mantova è riordinata come scuola professionale femminile di 2° grado ed assume la denominazione di R. scuola industriale femminile.

N. 1147. Regio decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene modificato l'art. 15 dello statuto della R. Accademia dei Lincei approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1923, concernente le norme transitorie per i pagamenti dei danni di guerra.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, concernente il pagamento dei danni di guerra mediante titoli;

Considerato che occorre stabilire le norme transitorie per regolare i pagamenti dal giorno di entrata in vigore del detto decreto sino a quando saranno approntati i titoli definitivi delle obbligazioni delle Venezia;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, per il pagamento dei danni di guerra mediante obbligazioni delle Venezia, è stabilito dalla data di questo decreto.

Art. 2.

Sino all'allestimento dei titoli definitivi delle obbligazioni delle Venezia, il pagamento dei danni di guerra, avverrà mediante rilascio di certificati provvisori valevoli per il ritiro dei titoli definitivi con decorrenza, agli effetti degli interessi, dal 1° luglio 1923.

Art. 3.

Il certificato provvisorio sarà rilasciato al nome dell'avente diritto all'indennizzo, e potrà trasferirsi per girata, con esenzioni da tassa di bollo.

Esso sarà stampato in carta filigranata con esenzione della tassa anzidetta, e porterà l'indicazione della Sezione emittente di R. tesoreria provinciale un numero d'ordine progressivo della Sezione medesima, l'indicazione in lettere e cifre del valore nominale complessivo delle obbligazioni definitive per cui il ritiro esso è valevole, il bollo della Sezione di tesoreria, la data del rilascio, l'indicazione della quietanza d'entrata cui esso avrà dato origine e le firme del delegato del tesoro e del capo della Sezione della R. tesoreria provinciale.

Art. 4.

La Delegazione del tesoro, istituita presso la Sezione emittente di R. tesoreria provinciale disporrà, a suo tempo, a che, dietro ritiro del certificato, siano consegnati dalla Sezione medesima i titoli definitivi al presentatore risultante dall'ultima girata. Il certificato varrà a giustificare l'avverata consegna delle obbligazioni e sarà allegato al relativo ordine di consegna.

Art. 5.

Le Intendenze di finanza continueranno a provvedere al paga-

mento dei danni di guerra con buoni su mandati a disposizione sul capitolo 1-2 dello stato di previsione per la spesa dell'esercizio 1922-23 dell'ex Ministero del tesoro e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi futuri.

I pagamenti degli indennizzi per danni di guerra inferiori a L. 500, saranno fatti in contanti con l'avvertenza, da scrivere sul buono: « da pagarsi in contanti ».

I pagamenti dell'indennità di L. 500 oppure superiori a questa somma verranno eseguiti per la frazione inferiore a L. 100 in contanti, e per la rimanenza in obbligazioni delle Venezia valutate alla pari. Nel buono rilasciato dall'Intendenza dovrà essere indicata la somma da pagare in contanti e quella da pagare in obbligazioni al valore nominale.

I buoni su mandati a disposizione già emessi e non pagati alla data di pubblicazione del presente decreto, saranno trasmessi per mezzo delle Delegazioni del tesoro alle Intendenze di finanza, che verificheranno giusta quanto dispongono i precedenti commi di questo articolo, in quale misura debbano essere pagati in contanti ed in quali con obbligazioni, e vi apporranno analoghe annotazioni.

Art. 6.

Le Intendenze di finanza, nelle proprie scritture, terranno in evidenza quale parte dei buoni stessi sia stata resa pagabile mediante obbligazioni delle Venezia.

Art. 7.

Le Delegazioni del tesoro, nell'ammettere a pagamento i buoni per risarcimento dei danni di guerra, ordine anno per la parte da pagare, mediante obbligazioni, la consegna di certificati provvisori di obbligazioni delle Venezia ed il rilascio di quietanza di entrata con imputazione al capitolo 300-nobies del bilancio dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1922-23 e al corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata degli esercizi futuri.

Le commutazioni in quietanza di entrata potranno aver luogo giorno per giorno, comprendendo in unica quietanza tutti i buoni pagati in quel giorno mediante rilascio di certificati provvisori di obbligazioni delle Venezia.

I buoni pagati e quietanzati dagli interessati per lo intero importo, figureranno in contabilità, come se fossero stati soddisfatti in denaro.

I certificati provvisori saranno soggetti al grosso rendiconto

Art. 8.

I buoni perenti saranno rinnovati in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968 e in questo decreto.

Art. 9.

Il riscontro da esercitarsi dalla Corte dei conti sulla emissione dei certificati provvisori verrà fatto sui rendiconti per pagamento dei danni di guerra, che vengono trasmessi alla Corte stessa in base alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Le limitazioni ai pagamenti dei danni di guerra portate dal decreto 14 novembre 1921, n. 163663 dei Ministri del tesoro e delle terre liberate, sono abolite.

Tutte le indennità saranno emesse a pagamento secondo l'ordine stabilito dalla data della loro liquidazione definitiva, salvo le priorità a favore dei militari di guerra e delle vedove ed orfani di guerra.

Non sarà più consentita l'emissione di certificati di credito di cui all'art. 4 del citato decreto Ministeriale. I certificati di credito già rilasciati saranno ritirati dalle Intendenze di finanza ed il residuo degli indennizzi ai quali essi si riferiscono sarà pagato